



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

66-1/2026 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Presidente relatrice
Dott.ssa Diletta Calò	Giudice
Dott. Antonio Lacatena	Giudice

esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di NUNZIA PAGANO (C.F. PGNNNZ78T51H6450), nata a Ruvo di Puglia l’11.12.1978 ed ivi residente in Via B. Di Terlizzi 15.

Con ricorso depositato il 24.03.2026, Nunzia Pagano ha chiesto disporsi l’apertura della liquidazione controllata sui propri beni, atteso il perdurante stato di sovraindebitamento derivante dalla pregressa attività artigianale della Pagano e della sua malattia.

Il Gestore della crisi nominato, avv. Veronica Di Palma, ha depositato la propria relazione in data 24.03.2026, contenente l’attestazione ex art. 268, comma 3, c.c.i.i.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 2 CCII, in quanto la ricorrente risiede a Ruvo di Puglia.

La domanda può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge e con le precisazioni di seguito indicate.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi della ricorrente in quanto l’esposizione debitoria ammonta ad € 246.412,90 derivante dalla pregressa attività imprenditoriale dell’istante. A tal proposito deve osservarsi che il compenso dovuto all’OCC e al Gestore non può essere ricompreso nel passivo atteso che la determinazione dello stesso spetta al Giudice all’esito dell’esecuzione del programma di liquidazione, così come disposto dall’art. 275 terzo comma D.Lgs n. 14/2019.



A fronte di tale debitoria, il patrimonio della ricorrente è rappresentato dai seguenti beni: retribuzione mensile e vitalizio bimestrale; titolarità della comproprietà (1/3) dell'immobile, sito a Ruvo di Puglia in Via Guglielmo Albamonte n.15 (valore quota € 1.960,00 circa); oltre intestataria di PostePay Evolution con saldo attivo di € 82,80 in data 25.02.2026 e libretto di risparmio Poste Italiane con saldo pari ad € 0,37.

A fronte di tali entrate, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare della ricorrente (composto dalla stessa, dal coniuge e figli minori) ammontano ad € 2.352,00 (da cui sono escluse le rate del mutuo, spese di assicurazione e bollo auto a carico del coniuge), così come attestato dall'OCC.

Nel ricorso introduttivo la ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di € 512,00 per la durata di tre anni oltre alla somma che rinverrà della vendita del bene in comproprietà della ricorrente.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, il gestore della crisi ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, non ravvisandosi ad ogni modo la possibilità di esperimento di azioni giudiziarie utili a tal fine.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare della ricorrente ammontano ad € 3.000,00 circa. La ricorrente e il gestore ritengono che l'importo percepito dalla ricorrente a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2 L. n 210/1992., non debba essere considerato ai fini della determinazione del reddito. Mette conto osservare che, in presenza di crediti futuri periodici costituiti da retribuzioni, pensioni ed indennità, è il giudice delegato a determinare l'importo dei crediti da ricomprendere nella liquidazione controllata avendo riguardo alle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia. Nel declinare tale criterio il giudice deve avere, per previsione di legge, riguardo alle



esigenze e spese non solo del debitore ma anche del suo nucleo dei componenti della sua famiglia. Si tratta di criterio elastico e adattabile alla fattispecie concreta che consente di ritagliare una regola adatta alla specificità del caso e che pertanto è incompatibile con un criterio fisso e imm modificabile come quello di cui all'art. 545 c.p.c., richiamato dall'art. 268 quarto comma lett. a) D.Lgs n. 14/2019. Secondo una parte della giurisprudenza di merito, i limiti dettati dall'art. 545 c.p.c. condizionerebbero anche il contenuto del giudice delegato, impedendo di assoggettare alla liquidazione controllata, quanto a stipendio e pensioni, una somma superiore ai limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c..

Tale lettura non appare condivisibile, attesa la diversa ratio dei due istituti.

L'art. 545 c.p.c., in materia di esecuzione individuale, in tema di stipendi e pensioni, è frutto di un temperamento fra due esigenze: la prima, quella di assicurare il recupero del credito del creditore procedente, la seconda, di assicurare al debitore di potersi mantenere. Di conseguenza la norma stabilisce quanta parte dell'emolumento possa essere assegnata al pagamento coattivo del credito azionato. Nell'ambito della liquidazione controllata questo temperamento fra la necessità di sostentamento del debitore e della sua famiglia e la tutela dei creditori, quando la procedura comprende stipendi o pensioni, è operato di caso in caso in caso dal giudice delegato, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 268 comma 4 lett. b) D.Lgs n. 14/2019, che, diversamente dal giudice della esecuzione, deve effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto delle diverse esigenze di vita e di mantenimento dello specifico nucleo familiare. L'art. 268 quarto comma lettera b) D.Lgs n. 14/2019 detta la regola generale ed unica da seguire quando si debba stabilire quanto della propria retribuzione o pensione, indennità, il debitore possa trattenere e quanto per contro debba essere devoluto alla procedura; il criterio di cui alla lett. a) invece ha portata residuale, e riguarda tutte le altre ipotesi di impignorabilità stabilite dalla norma del codice di rito richiamata. A tal proposito, non appare superfluo osservare che, quanto innanzi esposto costituisce applicazione dell'orientamento granitico della Suprema Corte elaborato in materia fallimentare, applicabile, per identità di ratio anche alla procedura concorsuale minore, secondo cui i limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, c.p.c., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell' art. 146 D.Lgs n. 14/2019 che affida al giudice il potere discrezionale di determinare l' eventuale devoluzione al debitore, e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo concorsuale, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione.

Nel caso di specie, l'indennità percepita dalla ricorrente, ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, può essere assimilato ad un sussidio per malattia, in quanto avente carattere esclusivamente assistenziale e, come tale, deve essere considerato escluso dalla liquidazione controllata, rientrando nella previsione di cui all'art. 545 secondo comma c.p.c.



Deve quantificarsi in € 2.100,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare della ricorrente, in base alle soglie Istat 2025. Considerato che il coniuge dell'istante, ~~Maria Azzurra~~, percepisce uno stipendio mensile da lavoro dipendente di circa € 1.700,00 e contribuisce al pagamento delle spese dei ratei del mutuo per l'abitazione della casa familiare, e che il nucleo familiare è composto da quattro componenti (coniugi e due figli minori), la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 400,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di NUNZIA PAGANO (C.F. PGNNNZ78T51H6450)
- 2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Angela Monterisi;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 400,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito mensilmente percepito (stipendio ed indennità) eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico



registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;

- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione all'advisor, liquidatore e all' OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

Presidente est.

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

